

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Dani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 02/11/2020

A tutte le Aziende

Loro sedi

Circolare Flash n. 39

Oggetto: DECRETO “RISTORI”: NUOVO INCENTIVO ALTERNATIVO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

RIFERIMENTI

- Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 12

IN SINTESI

- *Il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. Decreto “Ristori”) ripropone la possibilità, per i datori di lavoro, di godere di un incentivo economico, sotto forma di esonero contributivo, in alternativa alla fruizione degli ammortizzatori sociali previsti dal decreto stesso.*
- *La norma, già prevista dal Decreto “Agosto”, riprende i meccanismi di quest’ultimo ma se ne differenzia per la durata e l’ammontare dell’incentivo stesso.*

Il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. Decreto “Ristori”), nel prevedere ulteriori misure a sostegno dell’economia e del mondo del lavoro, ha proposto nuovamente la norma che da ai datori di lavoro la **possibilità di scegliere tra** la fruizione di un **incentivo economico**, sotto forma di esonero contributivo, e le ulteriori settimane di **ammortizzatori sociali** previsti nel medesimo decreto.

La nuova norma ricalca, sostanzialmente, quanto previsto dall’articolo 3 del Decreto Legge n. 104/2020, seppur con delle differenze.

ESONERO ALTERNATIVO ALLA FRUIZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

I commi da 14 a 16 dell’articolo 12 del Decreto “Ristori” prevedono che i **datori di lavoro privati**, ad **esclusione** di quelli del **settore agricolo**, che **non richiedono i trattamenti di integrazione salariale previsti dal comma 1** del medesimo articolo (ulteriori 6 settimane, cfr. Aggiornamento AP n. 585/2020), possano fruire

- di un **esonero dal versamento dei contributi previdenziali**,
- per un ulteriore **periodo di 4 settimane** fruibili **entro il 31 gennaio 2021**,
- nei limiti delle **ore di integrazione salariale** già fruite nel mese di **giugno 2020**.

Fermo restando che anche in questo caso **non sono esonerabili i premi e i contributi** dovuti all’**INAIL**, rispetto alla versione del Decreto “Agosto” emergono delle sensibili differenze.

In primo luogo, il periodo di fruizione è limitato a sole 4 settimane, da fruire entro il 31

gennaio 2021, coerentemente con il medesimo esonero previsto dal Decreto “Agosto”, la cui fruizione era consentita per 4 mesi da fruire entro il 31 dicembre 2020.

In secondo luogo, in riferimento al meccanismo di calcolo dell’incentivo, preme evidenziare che nel Decreto “Agosto” l’incentivo era calcolato sul “doppio” delle ore di cassa integrazione fruita tra maggio e giugno 2020, mentre il nuovo disposto normativo prevede che il calcolo sia limitato alle sole ore di integrazione salariale fruita nel mese di giugno 2020 (anche in questo caso, però, la scelta appare coerente con la riduzione del periodo di fruizione dell’incentivo).

Per la piena fruizione dell’esonero in parola si attendono, ora, le necessarie indicazioni INPS.

Esonero subordinato alle regole europee

L’esonero contributivo di cui al comma 14 dell’articolo 12 del DL n. 137/2020 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “**Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19**” e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Nel particolare, la sezione 3.1 della citata Comunicazione prevede che, al di fuori delle previsioni generali contenute negli articoli 107 e 108 del TFUE (che rimangono pienamente valide con riferimento alla generalità degli aiuti alle imprese), gli Stati possano concedere “*aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità*”, in quanto riconosce che tali aiuti possano “*costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.*”

A tal fine, sono considerati compatibili con il mercato interno gli aiuti che rispettano le seguenti condizioni:

- l’aiuto non superi gli 800.000 euro per impresa, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti;
- l’aiuto sia concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
- l’aiuto sia concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia di COVID-19;
- l’aiuto sia concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Al di là degli altri requisiti, si sottolinea l’importo massimo concedibile alla singola impresa, rispetto alla disciplina generale.

Gli aiuti derivanti dalle disposizioni in materia di COVID-19 sono compatibili con le disposizioni comunitarie se non superano l’importo di 800.000 euro entro il 31 dicembre 2020, ben più elevato dei normali limiti per gli aiuti de minimis, che continuano ad essere applicati agli aiuti non collegati al COVID-19 e che ricordiamo essere pari, in un triennio, a:

- 200.000 euro, per la generalità delle imprese;
- 100.000 euro, per le imprese del settore del trasporto merci su strada per conto terzi;
- 15.000 euro, per il settore agricolo;
- 30.000 euro, per le imprese del settore della pesca e acquacoltura.

A riguardo, preme segnalare che la fruizione dell’esonero in oggetto è ammessa fino al 31 gennaio 2021, mentre le disposizioni comunitarie di cui alla Comunicazione della Commissione Europea sono limitate al 31 dicembre 2020.

Si attendono chiarimenti a riguardo da parte degli Enti competenti.

Rinuncia al “vecchio” esonero per godere dell’integrazione salariale

Il comma 15 dell’articolo 12 del DL n. 137/2020 offre la possibilità ai datori di lavoro che avevano optato per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 3 del Decreto “Agosto”, **previa rinuncia alla frazione di esonero richiesto e non goduto, di accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Legge n. 137/2020.**

Tale norma appare coerente con la situazione attuale dell’evoluzione dei contagi per COVID-19, in

quanto consente ai datori di lavoro che avevano optato per la fruizione dell'esonero in un momento di relativa "certezza" rispetto all'evoluzione della pandemia, di accedere comunque agli ammortizzatori sociali, stante l'aggravarsi della situazione sanitaria.

Va comunque evidenziato che la rinuncia all'esonero contributivo permette ai datori di lavoro di accedere **solamente alle ulteriori 6 settimane di ammortizzatori sociali previste dal DL n. 137/2020**, e non anche alle settimane previste dal DL n. 104/2020, la cui fruizione rimane preclusa.

Studio Associato Peruzzi Triggiani Dani